



Regolamento della Specializzazione forense dell'Avvocato Penalista istituita dall'Unione delle Camere Penali Italiane

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e per il mantenimento del titolo di **Penalista Specializzato U.C.P.I.**

Art. 2 – Il Titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. attesta la preparazione tecnica dell'avvocato, che, all'esito del percorso formativo disciplinato dal presente regolamento, ha acquisito e mantenuto una specifica capacità di utilizzazione degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento, unitamente alle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie.

2. L'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. è tenuto da una commissione di 21 membri nominata per 1/3 dalla Giunta, per 1/3 dal Consiglio delle Camere Penali e per 1/3 dal Comitato di Gestione della Scuola Nazionale U.C.P.I.

La commissione potrà articolarsi in 3 sottocommissioni, ciascuna delle quali potrà autonomamente deliberare sulle questioni affidatele.

Art. 3 – Requisiti per il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Gli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno quattro anni possono accedere alla Scuola di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista disciplinata dal Capo II del Titolo III del Regolamento delle Scuole dell'Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le modalità ivi previste, e conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. in seguito al superamento con esito positivo dell'esame finale di specializzazione disciplinato dall'art. 18 del citato Regolamento.



2. La commissione d'esame è formata dal Direttore della Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista, o da un suo delegato, e da quattro componenti designati dal Direttore su indicazione del Comitato di Gestione della Scuola, o, nell'ipotesi di frequenza della Scuola di alta formazione per l'avvocato penalista presso una sede decentrata, dell'organo di gestione di quest'ultima.
3. Con le medesime modalità sono designati quattro componenti supplenti, che interverranno in caso di impedimento del componente effettivo.
4. Ciascuno dei cinque componenti della commissione esprime il proprio voto in ogni singola prova in decimi.
5. In attesa del complessivo riordino della materia dell'ordinamento forense, l'esame finale si articola obbligatoriamente in una prova scritta ed in un successivo colloquio orale, cui accedono esclusivamente coloro che abbiano superato con esito positivo la prova scritta.
6. L'esito dell'esame è da ritenersi positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 35/50 in ogni prova, scritta e orale.
7. All'esito positivo dell'esame finale consegue il rilascio del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. e l'iscrizione nell'Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. tenuto dalla Giunta U.C.P.I.

Art. 4 – Requisiti per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo e fino alla adozione da parte del C.N.F. del regolamento sulla formazione continua specialistica, a curare il proprio aggiornamento professionale specialistico mediante la partecipazione alle iniziative di formazione specialistica previste dal Regolamento delle Scuole U.C.P.I. o ad altre iniziative di formazione specialistica nelle materie del diritto penale, del diritto processuale penale e materie ausiliarie, promosse, organizzate o accreditate da parte dei Consigli dell'Ordine territoriali o del Consiglio Nazionale Forense.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.



3. Salvo gli esoneri contemplati dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ogni iscritto all'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. deve conseguire nel triennio almeno n.75 crediti formativi nel settore penale, processuale penale e materie ausiliarie. Di essi almeno n.15 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno solare ed almeno n.12 nel triennio devono concernere l'ordinamento professionale e la deontologia. I crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri indicati nel Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F..

4. La verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento del titolo è rimessa al Direttore ed al Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista, previo eventuale parere della Camera Penale competente per territorio. La commissione di cui all'art.2 n.2, su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione, provvede a deliberare la cancellazione dall'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. e la revoca del titolo laddove l'iscritto non abbia, nel corso del triennio precedente, integrato almeno uno dei seguenti requisiti:

- soddisfatto i requisiti minimi di formazione continua specialistica;
- dato prova dell'esercizio continuativo della professione nel settore prescelto.

Art. 5 – Obbligo di informazione

1. Il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. consente all'avvocato di darne divulgazione, indicandolo nella carta intestata, nei biglietti da visita ed in generale in tutti gli strumenti atti alla comunicazione, e di fornirne compiuta informazione al cliente, anche mediante l'espressa indicazione nel mandato professionale.

2. Nei citati strumenti di comunicazione è vietato l'uso del titolo di "specialista" o "specializzato" o di espressioni che indichino comunque una particolare competenza in altri settori del diritto, salvo che il titolo sia previsto dalla legge o conseguito secondo il regolamento di associazioni specialistiche riconosciute da U.C.P.I.

3. L'inadempimento di tali obblighi può comportare, in ragione della sua gravità, la cancellazione dall'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I., a seguito di decisione adottata dalla commissione di cui all'art.2 n.2, anche su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione della Scuola



Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista o dei Presidenti delle Camere Penali territoriali.

Art. 6 – Regime transitorio

1. Gli avvocati che attestino ed, a richiesta, possano dimostrare che al momento dell'approvazione del presente regolamento svolgano in maniera effettiva e continuativa da oltre 20 anni l'attività professionale in ambito penale, possono chiedere alla commissione di cui all'art.2 n.2 l'iscrizione nell'elenco dei penalisti specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo.

2. Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e processual-penalistiche possono chiedere alla commissione di cui all'art.2 n.2 l'iscrizione nell'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma precedente qualora attestino il regolare svolgimento dell'attività professionale.

3. Competente a valutare e deliberare le domande di iscrizione è la commissione di cui all'art.2 n.2, eventualmente acquisito il parere della Camere Penale competente per territorio. La commissione potrà richiedere, ai fini della valutazione della domanda, specifica documentazione dell'esperienza acquisita e degli eventuali titoli conseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento operano le disposizioni del Regolamento delle Scuole U.C.P.I., in quanto applicabili.

Roma, 3 luglio 2012